La formazione e l’aggiornamento, in quanto interni alla funzione docente, possono essere disposti durante l’orario i servizio o, se retribuiti, oltre lo stesso (vigente CCNL). La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola, in particolare per quanto concerne la formazione del personale docente. Nel dettaglio al comma 124 si legge: “nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente,la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, ma la stessa legge non modifica la modulazione delle ore di servizio così come stabilite dal vigente CCNL.

Per evitare problemi interpretativi si ricorda che

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento (c. 4, art.28, CCNL 2006-2009). Oltre l’orario di insegnamento (25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia; 22+2 ore di programmazione per la scuola primaria; 18 ore per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) sono previste le attività funzionali all’insegnamento, che non riguardano però la formazione:

contratto ribadisce infatti che gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici (comma 5, art 64 del CCNL 2006:2009).

c) Si ribadisce che le attività di formazione, sempre votate dal Collegio dei docenti se d’interesse dell’Istituto, possono venire svolte in orario di servizio o essere svolte in orario aggiuntivo, in quanto la formazione viene riconosciuta tra le attività funzionali all’insegnamento (art. 29 comma 1 del CCNL 2006-2009), ma in quest’ultimo caso devono essere retribuite. Si ricorda che va specificato nella delibera se la partecipazione ai corsi di aggiornamento e/o formazione deve essere su base facoltativa o cogente (e per quali figure professionali).

Risulta quindi illegittimo inserire le attività di formazione all'interno delle 40+40 ore di carattere collegiale, che riguardano ben altri aspetti della funzione docente, così come illegittima è l’imposizione di corsi pomeridiani.